

Condizioni speciali per l'assicurazione malattie complementare

Hospita

Assicurazione di capitale in caso d'ospedalizzazione

Articolo 1 - Scopo

Assura SA assume, in caso di malattia e d'infortunio, tutte le conseguenze economiche legate ad un'ospedalizzazione di più di 24 ore, ad esclusione della perdita di guadagno, e ciò nei limiti del capitale sottoscritto.

Articolo 2 - Capitale

2.1 Il capitale assicurato é, a scelta, di CHF 500, CHF 1'000, CHF 1'500, CHF 2'000, CHF 2'500 o CHF 3'000.

2.2 Quando l'assicurato, a beneficio di una copertura assicurativa complementare per l'ospedalizzazione in divisione privata presso Assura SA, sceglie deliberatamente di soggiornare in divisione comune di un istituto di cura pubblico svizzero o sovvenzionato dai poteri pubblici, viene assegnato un capitale complementare di CHF 500 per un minorenni e di CHF 1'000 per un adulto.

Articolo 3 - Diritto alle prestazioni

3.1 Il capitale é versato in caso d'ospedalizzazione di una durata superiore alle 24 ore in reparto cure acute.

3.2 Il capitale é versato all'assicurato – o agli aventi diritto – su presentazione della fattura dell'istituto ospedaliero nel quale ha soggiornato.

3.3 Il capitale é versato al massimo una volta per anno civile.

3.4 Oltre alle esclusioni previste dall'articolo 4.1 delle condizioni generali per l'assicurazione malattie complementare (CGA), il capitale sottoscritto non é versato per i soggiorni ospedalieri dettati da un'affezione che rilevi degli obblighi della LAINF, LAI o LAM.

3.5 Per «capitale» ai sensi degli articoli 3.1 a 3.4 delle presenti condizioni speciali, s'intende il capitale sottoscritto secondo l'articolo 2.1, come pure il capitale complementare previsto dall'articolo 2.2.

Articolo 4 - Portata territoriale della copertura

La presente copertura é valevole in tutto il mondo.

Articolo 5 - Limitazione della copertura

Contrariamente a quanto previsto all'articolo 4 delle condizioni generali per l'assicurazione malattia complementare (CGA), i casi correlati a trattamenti di **rieducazione** e di **riabilitazione** sono coperti, sotto riserva degli articoli 3.3 e 3.4. Gli altri casi previsti all'articolo 4 CGA non sono invece coperti, in particolare le **affezioni in corso al momento della firma della proposta d'assicurazione**, i **postumi d'infortunio verificatisi prima della firma della proposta d'assicurazione**, le **malattie psichiche**, le **cure palliative** e l'**obesità**. Anche la **maternità** (ai sensi dell'**art. 2.6 CGA** e secondo i casi dell'**art. 4.1.6 CGA**) non è coperta.

Assura SA